Pubblicato il 23/06/2023

N. 03265/2023 REG.PROV.CAU.
N. 07867/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Trimarco e Roberta Sebastianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Ernesto Trimarco in Roma, Via Costantino Morin, 1;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del verbale del 1° marzo 2023, avente ad oggetto gli esiti delle prove

attitudinali cui è stato sottoposto il ricorrente e contenente il giudizio di non idoneità del medesimo, emesso dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *d)*, del bando di concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022;

- di tutti i verbali della Commissione, del verbale di predeterminazione dei criteri per l'accertamento dei requisiti attitudinali e di tutti gli altri atti e verbali della Commissione;
- dell'elenco degli idonei ammessi al prosieguo delle prove, nella parte in cui è pretermesso il ricorrente;
- della graduatoria di cui all'articolo 13 del bando, pubblicata in data 14 aprile 2023;
- del decreto di esclusione al concorso, non notificato al ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Ritenuto che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., e che, a tal fine, debba essere

fissata l'udienza pubblica del 22 novembre 2023;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 novembre 2023.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.